



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

*C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona*



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI MOBILI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Tel. 045/7281166 - Fax 045/7281114 - C.F. 81001170232 - P.IVA 00610300238

E-mail: protocollo@comune.rivoli.vr.it - www.comune.rivoli.vr.it

AREA TECNICA



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Individuazione degli utenti.....	3
Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanze	3
Art. 4 – Natura della concessione.....	3
Art. 5 – Esenzione canone noleggio.....	4
Art. 6 – Beni oggetto di concessione e relative tariffe.....	4
Art. 7 - Prelevamento, restituzione e durata della concessione.....	5
Art. 8 – Verifica dello stato dei beni.....	5
Art. 9 – Obbligo del concessionario.....	6
Art. 10 - Mancata concessione dei beni da parte del Comune	6
Art. 11 - Richiesta di restituzione anticipata.....	6
Art. 12 - Deposito cauzionale.....	6
Art. 13 - Perdita e deterioramento dei beni.....	7
Art. 14 - Risarcimento dei danni	7
Art. 15 - Ritardata consegna.....	7
Art. 16 - Versamento tariffe e ritiro dei beni	8
Art. 17 - Individuazione delle priorità.....	8
Art. 18 - Ambito di applicazione.....	8



C O M U N E D I R I V O L I V E R O N E S E

*C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona*

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento stabilisce le modalità di concessione in uso di beni disponibili, non utilizzati per fini istituzionali, elencati al successivo art. 6 e appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Rivoli Veronese.

ART. 2

Individuazione degli utenti

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1 i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni che operano nel territorio comunale, Comitati, Partiti politici, ecc.) che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, politici o comunque di interesse collettivo.

Può, altresì, accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1 qualsiasi privato, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle necessità di utilizzo dei beni richiesti.

ART. 3

Modalità di presentazione della domanda

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale devono presentare apposita domanda su modulo che verrà predisposto dagli uffici competenti dell'Ente.

Nella domanda, debitamente firmata, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente, associazione, ecc. per conto della quale lo stesso fa la richiesta, allegando un proprio documento di identità in corso di validità.

Dovranno essere inoltre specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa nonché l'elenco del materiale occorrente, ed anche il giorno in cui verrà effettuato il ritiro di detto materiale ed il giorno della successiva riconsegna.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della data di utilizzo.

ART. 4

Natura della concessione

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa giornaliera/settimanale di noleggio ed al versamento di un deposito cauzionale in base alle tariffe indicate ai successivi artt. 6 e 12 del presente regolamento.

I materiali sono concessi gratuitamente, in esenzione dal pagamento del canone di noleggio e dal versamento della cauzione, agli uffici giudiziari ed alle scuole pubbliche che operano nel territorio comunale, per i quali il Comune è tenuto a partecipare alle spese di funzionamento.

Per le scuole private, compresi gli asili, nonché per gli istituti religiosi l'Amministrazione si riserva di applicare tariffe agevolate, motivandole in relazione al valore sociale e culturale della manifestazione prevista.



C O M U N E D I R I V O L I V E R O N E S E

*C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona*

Si intendono inoltre esonerati dal pagamento del noleggio e della cauzione, come al paragrafo precedente, tutti gli organi e uffici preposti alla tutela della pubblica sicurezza (organi di polizia, corpi militari, vigili del fuoco, ecc.).

Sono altresì esonerati dal pagamento del canone di noleggio, fermo restando l'obbligo del versamento del deposito cauzionale, la ULSS 9 Scaligera e gli Enti pubblici territoriali che eventualmente facciano richiesta di materiali per manifestazioni organizzate direttamente o comunque partecipate dall'Ente richiedente.

Ai soggetti citati nei precedenti paragrafi può essere concesso l'utilizzo dei beni anche in caso di necessità diverse da quelle previste all'art. 2, che siano comunque sempre connesse all'espletamento dei propri fini istituzionali, secondo il principio della reciprocità.

ART. 5

Esenzione canone noleggio

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino, e/o che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Amministrazione Comunale, può essere prevista l'esenzione dal pagamento del canone di noleggio e/o del deposito cauzionale per i beni richiesti.

L'esenzione di cui al precedente paragrafo deve essere espressamente indicata nell'atto della Giunta Comunale con il quale viene autorizzata o data l'adesione dell'Amministrazione alla manifestazione.

ART. 6

Beni oggetto di concessione e relative tariffe

Sono oggetto della concessione i beni mobili di seguito elencati. In sede di prima applicazione vengono adottate le tariffe indicate a fianco di ciascun bene. L'aggiornamento o modifica dei canoni di noleggio, come dell'elenco dei beni da conferire in noleggio, avverrà con deliberazione della Giunta Comunale, previa proposta del responsabile del Servizio Patrimonio.

L'importo del noleggio viene determinato in base ai giorni o settimane di utilizzo con un importo minimo che non potrà mai essere calcolato per un periodo inferiore ai due giorni. Tali tariffe sono comprensive dell'Imposta sul Valore Aggiunto in base alle aliquote previste dalla normativa vigente, laddove richiesta.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Descrizione dei beni	Tariffa giornaliera Associazioni/Enti che operano nel Comune (minimo 2 gg)	Tariffa giornaliera Privati residenti in Comune (minimo 2 gg)
	Euro	Euro

Transenna (metro lineare)	0,10	1,00
Impianto di amplificazione (CASSA AMPLIFICATA)	2,00	
Proiettore e schermo	2,00	
Tavole	3,00	10,00
Panche	2,00	6,00
Sedie	1,50	4,00
Segnaletica	3,00	4,00
Palco	100,00	

Determinazione gratuit :

- Associazioni locali utilizzo gratuito;
- Enti Locali (Comuni, Unione Montana, Provincia, ecc.) utilizzo gratuito;
- Soggetti diversi che possono beneficiare del patrocinio del
comune di Rivoli Veronese, quindi per eventi di particolare
rilevanza utilizzo gratuito;

ART. 7

Prelevamento, restituzione e durata della concessione

I beni di cui al presente regolamento vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni per i quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario al loro prelievo ed alla loro restituzione, non sar  applicata la relativa tariffa di noleggio, fermo restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sar  sempre calcolato per un periodo non inferiore ai due giorni. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto, montaggio e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario.

ART. 8

Verifica ed idoneit  dello stato dei beni

Alla consegna dei beni il richiedente   tenuto alla verifica dello stato e dell'idoneit  degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilit  per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

ART. 9

Obblighi del concessionario

Sono obblighi del concessionario:

- a) l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito o comunque, in mancanza di termine, quando se ne   servito in conformit  alla concessione;



C O M U N E D I R I V O L I V E R O N E S E

*C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona*

- c) la riconsegna dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del ritiro;
- d) la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;

È fatto obbligo, in ogni caso, che per il palco venga redatto dal fruitore a mezzo persona abilitata dell'attestazione del corretto montaggio.

Per tutti i beni concessi in uso l'Ente risulta completamente esonerato da eventuali danni diretti o indiretti per l'utilizzo degli stessi.

È fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.

ART. 10

Mancata concessione dei beni da parte del Comune

La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e della tariffa di noleggio, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

ART. 11

Richiesta di restituzione anticipata

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota della tariffa relativa al periodo di mancato godimento del bene.

ART. 12

Deposito cauzionale

A garanzia dei beni consegnati, il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione fissata in un importo pari a 1 volta la tariffa di noleggio con un minimo di euro 100,00.

Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi artt. 13, 14 e 15.

Il deposito cauzionale deve essere costituito mediante assegno bancario e/o contante, da depositare presso l'ufficio Patrimonio che ne rilascerà ricevuta di deposito.



C O M U N E D I R I V O L I V E R O N E S E

*C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona*

ART. 13

Perdita e deterioramento dei beni

Il concessionario risponde della perdita totale o parziale, nonché del deterioramento dei beni, totale o parziale, che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della restituzione o appena possibile, un dipendente dell'Amministrazione Comunale appositamente incaricato oppure altro incaricato dall'Amministrazione procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna.

Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'ufficio competente al fine di procedere allo svincolo della cauzione.

Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione all'ufficio competente.

In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione sino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare, a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 14.

ART. 14

Risarcimento dei danni

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare della cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni rese necessarie.

ART. 15

Ritardata consegna

Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno/settimana di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera/settimanale maggiorata del 50% rispetto alla normale tariffa di noleggio, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.

ART. 16

Versamento tariffe e ritiro dei beni

Il versamento del canone di noleggio e del deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima della consegna dei beni e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Pertanto, al momento del ritiro, il concessionario dovrà esibire copia della ricevuta dell'Ufficio Patrimonio di avvenuto versamento della tariffa di noleggio e della cauzione, ovvero della sola cauzione in caso di esenzione, pena la mancata consegna dei beni.



C O M U N E D I R I V O L I V E R O N E S E

*C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona*

ART. 17

Individuazione delle priorità

In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente partecipate dall'Amministrazione Comunale, e, secondariamente, quelle manifestazioni relative ai soggetti di cui all'articolo 2 primo comma. Negli altri casi verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

ART. 18

Ambito di applicazione – entrata in vigore

Al presente regolamento si uniformano gli uffici e servizi dell'Ente preposti alla tenuta e gestione dei beni oggetto di concessione.

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi i 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio previsti per legge.